



CITTÀ DI SESTO CALENDE

AREA TECNICA

Piazza Cesare da Sesto n. 1 – 21018 Sesto Calende (VA)

Tel. 0331/928100 – Fax 0331/920114

Codice Fiscale 00283240125

Indirizzo e-mail: ediliziaprivata@comune.sesto-calende.va.it

Indirizzo pec: sestocalende@legalmail.it

Sesto Calende, 23.10.2018

Oggetto: Circolare n. 1/2018 - attività suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi – precisazioni in merito alle “scuole di ogni ordine e grado”

Il Comune di Sesto Calende è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato con DCC n. 32 del 12.08.2011, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 30.11.2011.

La normativa del Piano delle Regole, in particolare l'art. 21 “aree all'interno del TUC da assoggettare a specifica disciplina”, commi 6 e 7 recitano testualmente:

“6. Con riferimento alla disciplina delle attività suscettibili di determinare situazioni di disagio per la frequentazione costante e prolungata dei luoghi, di cui all'art. 25 comma 8 nonies della L.R. 12/2005, nonché per la mancanza di disponibilità di aree per parcheggi, o per problematiche viabilistiche e di inserimento nel contesto, le stesse sono individuate nelle seguenti destinazioni: discoteche, locali notturni, locali con lap dance e simili, sale per lo spettacolo, karaoke, centri per il gioco d'azzardo, scommesse e simili, agenzie ippiche e sulle competizioni sportive, sale gioco anche con apparecchi e congegni da gioco, centri di trasferimento denaro, sexy shop, centri massaggi, kebapperie, piadinerie e simili, palestre sportive, sedi di associazioni, club privati, cinematografi, teatri, biblioteche, scuole di ogni ordine e grado.

7. Con riferimento agli ambiti in cui tali attività sono vietate, gli stessi sono individuati nei Nuclei di Antica Formazione, come dal successivo art. 26 comma 5, e nel Tratto urbano del Sempione di cui alle schede dei Luoghi Urbani n. 28/1 e 28/2 – Tratto urbano del Sempione, nei lotti e negli immobili esistenti lungo entrambi i lati di tale asse.”

L'elenco sopra riportato è indicativo e non esaustivo delle attività suscettibili di determinare situazioni di disagio e, nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche, deve essere verificata volta per volta la classificazione delle attività.

Risulta però anche opportuno considerare che alcune definizioni possono accogliere una indistinta categoria di attività, in logica cautelativa ma troppo estensiva, oltre le aspettative del processo decisionale che ha portato all'approvazione del PGT.

Per quanto sopra, e in particolare per la definizione “scuole di ogni ordine e grado”, occorre specificare che il divieto di insediamento di attività è intrinseco, come specificato nella normativa del Piano delle Regole, alla “frequentazione costante e prolungata dei luoghi” e alla “mancanza di disponibilità di aree per parcheggi, o per problematiche viabilistiche e di inserimento nel contesto”. L'esclusione è quindi da riferirsi a quelle attività per le quali sia previsto un numero considerevole di utenti, quali possono essere quelli di una scuola materna, elementare, media, superiore o universitaria; tali strutture, statali o private parificate, fanno parte dei cicli scolastici definiti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del sistema universitario.

Sono da escludersi pertanto dal divieto ulteriori attività scolastiche che non rientrano nei detti cicli scolastici e che comportano un'utenza cospicua.

Il Responsabile dei Servizi dell' Area Tecnica
Arch. Emanuela Rosa Cornacchia

*Il presente documento è stato firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004.
Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile.*